



COMUNE DI CASTIGLIONE D'ADDA

Provincia di Lodi

Ordinanza n. 28 del 09-08-2024

OGGETTO: PREVENZIONE E REPRESSIONE DEGLI SCHIAMAZZI, DEI RUMORI MOLESTI NONCHÉ DEI COMPORTAMENTI IN PUBBLICO LESIVI DEL DECORO E DELLA VIVIBILITÀ URBANA. DIVIETO DI BIVACCO, STAZIONAMENTO E ASSEMBRAMENTO CHIASSOSO.

IL SINDACO

RILEVATO che nel territorio comunale, così come emerge dalle numerose lamentele pervenute dalla cittadinanza, si registrano ripetuti episodi di schiamazzi o comunque di disturbo della quiete, specie in ore notturne;

CONSIDERATA la presenza di persone o gruppi di persone che stazionano nelle aree pubbliche in orario serale e notturno con atteggiamenti chiassosi molesti, in particolare modo nei parchi pubblici e nelle piazze cittadine;

DATO ATTO che tali fenomeni sono particolarmente avvertiti nelle tarde ore della serata e della notte e sono destinate ad intensificarsi nel periodo estivo, come risulta dalle richieste di intervento avanzate dai cittadini;

CONSIDERATO l'alto valore che il silenzio e ogni altra forma assumono per un'eccellente rigenerazione psicofisica della persona umana;

RITENUTO, pertanto, doveroso intervenire, a salvaguardia degli interessi sia individuali che collettivi in maniera tale da contemperare il diritto di riunione, ma anche il diritto della cittadinanza a vedere tutelata la salute, il decoro e la vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;

PRESO ATTO della necessità di salvaguardare la quiete pubblica attraverso la repressione di rumori molesti, ovvero di regolamentare le attività rumorose assicurando fasce orarie di rispetto o di inibizione, tali da contemperare le esigenze abitative e di soggiorno con quelle di svago o intrattenimento;

RITENUTO opportuno e doveroso proporre e adottare immediatamente un adeguato provvedimento idoneo a contrastare efficacemente i suesposti riprovevoli inconvenienti e per prevenire pregiudizi per il decoro e la vivibilità urbana e ridurre, quindi, il disagio creato ai residenti;

VISTI:

- gli artt. 650 e 659 del Codice Penale;
- la Legge. 24 novembre 1981, n. 689;

RICHIAMATO l'art.50, comma 4 e 5, del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e ss.mm.ii.;

ORDINA

per quanto in premessa esposto, su tutto il territorio comunale il divieto di schiamazzi, di rumori molesti anche derivanti da un utilizzo emulativo dei veicoli, di assembramenti

chiassosi e occupazioni improprie della sede stradale e degli spazi con limitazioni o intralci alla libera circolazione, nonché dei parchi pubblici e delle piazze cittadine, di qualsiasi azione suscettibili di disturbare la quiete notturna e il riposo delle persone, **in particolare: TUTTI I GIORNI, SABATO E DOMENICA COMPRESI, DALLE ORE 24:00 ALLE ORE 07:00 DEL GIORNO SUCCESSIVO;**

Sono escluse dal rispetto della presente ordinanza le manifestazioni e/o iniziative entrate negli usi e nelle consuetudini e quelle regolarmente autorizzate dall'Amministrazione Comunale;

Il presente atto entra in vigore con effetto immediato.

DISPONE

la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on - line del Comune di Castiglione d'Adda per 15 giorni consecutivi ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa;

la trasmissione della presente ordinanza:

- Al Comando Stazione Carabinieri;
- Al Comando Polizia Locale.

DEMANDA

Alle Forze dell'Ordine l'incarico di vigilare sul rispetto della presente ordinanza, punendo ai sensi di Legge gli eventuali trasgressori.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Lombardia entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Il Sindaco – Avv. Costantino Pesatori

Atto firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate. L'originale della presente determinazione, dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio on line, viene conservato negli archivi informatici dell'Ente.